

# IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO  
A CURA DI

**LA SCALA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE**

MILANO TORINO VICENZA PADOVA VERONA

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

COPIA PER

---



---

## IN QUESTO NUMERO

### ATTUALITA' NORMATIVE

- Archivio assegni e registro protesti: a breve l'attivazione.
- Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

### DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie.
- Domande riconvenzionali, fallimento e reciprocità di posizioni processuali.
- Le riserve atipiche. La riserva di revocatoria.
- Cessazione dell'impresa e termine dell'anno.

### INVITO ALLA LETTURA

- Accertamento della *scientia decoctionis* nelle revocatorie fallimentari.

### GIURISPRUDENZA

#### ULTIMA ORA:

- **Fallimento e obbligo di consegna della documentazione bancaria.**
- **Notifiche a mezzo posta.**
- Cassazione e Corti di merito: selezione delle decisioni più recenti.

### MERCATI FINANZIARI

- La responsabilità della Consob al vaglio della Corte Suprema.

### OSSERVATORIO

#### • **Anatocismo:**

Il Tribunale di Firenze consolida il proprio orientamento contrario a quello della Suprema Corte.

#### • **Usura:**

Mutui usurari e Legge 28 febbraio 2001 n. 24: le ultime prese di posizione della giurisprudenza di merito.

### LO SAPEVATE CHE ...

- La soglia dei tassi usurari in discesa a quota 9,42%.
- Call center sul registro imprese.
- A Firenze uno sportello on-line per avvocati e magistrati.
- La durata dei processi.

### CONVEGNI

- Partecipazione dello Studio a convegni – seminari – conferenze.

### COSE NOSTRE

- Nuove dallo studio.
- Biblioteca di studio: nuovi acquisti.

Il sito Internet dello Studio -  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com) -sarà finalmente on-line a  
partire dal 15 novembre

## ATTUALITA' NORMATIVE

### ARCHIVIO ASSEGNI E REGISTRO PROTESTI: A BREVE L'ATTIVAZIONE

A seguito di recente normazione (in particolare, del D.Lgs. 507/1999 e del D.M. 316/2000), nella struttura amministrativa della vigilanza dei sistemi di pagamento, sono stati introdotti due archivi informatici, il primo (l'archivio assegni), con una funzione sanzionatoria e di monitoraggio degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, l'altro (il registro protesti) destinato a sostituire la pubblicazione su supporto cartaceo degli elenchi dei protesti cambiari. Segnatamente, il primo di detti archivi trova la propria fonte nella normativa concernente la depenalizzazione dei reati minori contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, in particolare, nel titolo V dedicato alla "riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali".

L'art. 36 di detto decreto introduce infatti, lo strumento dell'*"archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari"*, nel quale dovrebbero confluire le generalità di tutti i soggetti che abbiano emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, oppure ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento, nonché gli estremi degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

**L'iscrizione in tale archivio**, il quale verrà gestito dalla Banca d'Italia (salvo che la stessa non ritenga di avvalersi di un ente esterno) **comporterà a carico del traente inadempiente la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni** e assicurerà una completa e tempestiva informazione circa la patologica posizione bancaria dei diversi traenti, in una fase diversa, e solo eventualmente prodromica, rispetto al protesto in senso stretto.

**Sarà compito della banca trattaria** **iscrivere "le generalità" del traente nel caso di mancato pagamento.** Tale iscrizione dovrà essere effettuata con termini differenti in considerazione della diversa causa di inadempimento.

Saranno **autorizzati ad accedere** alle informazioni contenute nell'archivio, oltre l'**autorità giudiziaria**, esclusivamente **soggetti "professionali"**, quali banche, prefetti, intermediari finanziari vigilati e uffici postali.

Le regole inerenti la trasmissione, la rettifica, l'aggiornamento, le modalità di consultazione dei dati in archivio, dovranno essere stabilite con decreto del Ministro della Giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Al momento, il d.m. anzidetto non è ancora stato adottato.

Diversamente si atteggia ed è regolato **l'archivio informatico dei protesti** (*rectius*, registro dei protesti), la cui regolamentazione, che prende sostanza dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 9 agosto 2000, n. 316, è stata successivamente modificata, dalla Legge 18 agosto 2000, n. 235 e, specificata, in seguito, da altre regole di fonte ministeriale.

La nuova disciplina prevede, oltre alla novità del supporto di pubblicazione (cartaceo prima, informatico ora), **lo snellimento della procedura di comunicazione** (adesso su base mensile) **degli elenchi dei protesti** da parte dei pubblici ufficiali abilitati.

Infatti, detti elenchi dovranno essere non più inviati al Presidente del Tribunale, sibbene direttamente al Presidente della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Il registro informatico dovrà contenere **i dati identificativi del debitore** contro il quale il protesto è stato levato, quali: nome, domicilio, luogo e data di nascita, e ciò per *"rendere univocamente identificabile il soggetto protestato"*, garantendo, così, una maggiore precisione dell'informativa.

Con riferimento, poi, all'**accesso** al registro informatico dei protesti, si segnala che lo stesso è consultabile dal **pubblico** presso i terminali delle camere di commercio o sui

terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio stesse, e che la ricerca avviene su scala nazionale.

L'operatività di tale sistema (che verrà forse avviato nei prossimi giorni) è stata rinviata più volte a causa delle difficoltà di adeguamento tecnico delle camere di commercio.

### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/26/CE SULLA DEFINITIVITA' DEGLI ORDINI IMMESSI IN UN SISTEMA DI PAGAMENTO O DI REGOLAMENTO TITOLI

Con D.Lgs. n. 210 del 12 aprile 2001 è stata data **attuazione** alla **direttiva 98/26/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, **concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.**

Il decreto stabilisce le condizioni che devono sussistere affinché gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti siano vincolanti tra i partecipanti ad un sistema, nonché nei confronti di terzi nell'ipotesi di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante.

A tal fine l'art. 2 prevede che gli ordini di trasferimento debbano:

- essere stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura di insolvenza;

- ovvero, nell'ipotesi in cui siano stati immessi nel sistema successivamente, siano stati eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura né avrebbe dovuto esserlo.

Il momento in cui l'ordine può considerarsi immesso nel sistema dovrà essere precisato dai sistemi italiani nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.

In proposito pare necessario rilevare l'abbandono del sistema della conoscenza legale della apertura della procedura che caratterizza invece la legge fallimentare. In base all'art. 2 del

decreto infatti, con riguardo agli atti costituiti da ordini di trasferimento ed operazioni di compensazione compiuti in un sistema di pagamento e di regolamento, la condizione di **buona fede dell'interessato** assume rilievo se è provata e se tale stato di ignoranza non è imputabile all'interessato stesso.

• • •

### DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- **La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie, di Roberto Conti, in *Il Corriere Giuridico* n. 7/01 p. 893.**

Con sentenza n. 314 dell' 11 gennaio 2001, la Suprema Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Pisa (chiamato a pronunciarsi in sede di regolamento di competenza) che, dichiarando invalida la clausola derogativa della competenza territoriale del **contratto di fideiussione** stipulato dall'amministratore unico della società debitrice, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti dello stesso e la propria incompetenza.

Il giudice di merito era giunto a tale conclusione partendo dal presupposto che la suddetta clausola derogativa della competenza fosse da considerare vessatoria ai sensi dell'**art. 1469 bis n. 18** c.c. e quindi nulla.

La Suprema Corte, da parte sua, ha accolto il ricorso ritenendo che la **fideiussione collegata ad un contratto di cessione di beni o di servizi, pur rientrando nel novero dei contratti di cui all'art. 1469 bis** c.c. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 25 della legge n. 526/99), **non** può sottostare al test di **vessatorietà** se il **contratto al quale accede** è stato **stipulato** da un soggetto privo della qualità di consumatore, ovvero da un **imprenditore**.

Ciò in considerazione del rapporto di accessorietà intercorrente tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo della obbligazione fideiussoria.

Quest'ultimo, infatti, va considerato come

un'appendice del contratto principale e quindi va trattato con gli stessi criteri.

Nel caso di specie, la fideiussione accede ad un contratto bancario ovvero ad un rapporto avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi. Pertanto, deve ritenersi sussistente il requisito "oggettivo", previsto dall'art. 1469 *bis* c.c. (è il caso di ribadirlo: nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 25 della legge n. 526/99), per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996.

Resta, tuttavia, l'ulteriore questione, attinente al requisito "soggettivo" di applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 52 del 1996, che il Tribunale di Pisa sembra non aver contemplato, ma che è stata prontamente valutata dalla Suprema Corte, in occasione della formulazione della sentenza in oggetto.

Secondo il già menzionato art. 1469 *bis* c.c., sono vessatorie, e pertanto assoggettabili alla disciplina suddetta, "le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio".

La questione attiene dunque, all'individuazione dell'ulteriore requisito "soggettivo", della qualità di "consumatore", di una delle parti contraenti. Coerentemente con quanto affermato in precedenza, la questione si deve risolvere nel senso che la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Nella specie, pertanto, poiché la fideiussione accede ad un contratto stipulato da un imprenditore collettivo, si deve escludere che ricorra il requisito di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori. A maggior ragione poi, se, come nel caso in questione, il fideiussore è l'amministratore unico della società garantita, nessun dubbio può sorgere sull'assenza del menzionato requisito soggettivo della qualità di consumatore nel soggetto stipulante il contratto di garanzia.

• **Domande riconvenzionali, fallimento e reciprocità di posizioni processuali, di Massimo Fabiani, in *Il Fallimento* n. 8/01 pag. 887.**

L'Autore indaga le relazioni che si instaurano tra l'azione del curatore in sede ordinaria (volta ad ottenere la riscossione di un credito dell'impresa fallita) e la contrapposta azione

svolta dalla parte *in bonis* diretta a far accertare un proprio controdiritto (nella forma della compensazione o della domanda riconvenzionale).

Specularmente, vengono esaminati anche i rapporti tra la **domanda riconvenzionale avanzata dal curatore** nell'ambito di giudizi di accertamento del passivo e l'opposizione dei creditori esclusi o le dichiarazioni di ammissione tardiva.

La disamina della reciprocità di posizioni processuali costituisce oggetto della nota a due sentenze: Cass. Sez. I, dell'11 agosto 2000, n. 10692 e Tribunale di Napoli del 19 luglio 2000 (Presidente Dacomo, Giudice Estensore Abete).

L'assunto da cui tale indagine prende le mosse è quello della competenza esclusiva del tribunale fallimentare in materia di accertamento del passivo, ai sensi dell'art. 24 l.f..

In altre parole, il creditore che intenda soddisfarsi attraverso la sua partecipazione ai piani di riparto, non può che presentare domanda di ammissione al passivo: se ne inferisce il corollario secondo cui, così come sono inammissibili o improcedibili tutte le domande che vengono proposte autonomamente in sede ordinaria nei confronti del curatore, ugualmente dovrebbero considerarsi improcedibili quelle proposte in via riconvenzionale.

Al contrario, secondo orientamento consolidato del giudice delle leggi, la domanda riconvenzionale è in tale ipotesi attratta *ex art.* 36 c.p.c. entro la cognizione del tribunale fallimentare.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 10692/2000 si pone invece in controtendenza rispetto alla dominante propensione per l'accennata *translatio iudicii*: nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione introdotto come **opposizione a decreto ingiuntivo**, la Suprema Corte ha stabilito che **il fallimento del creditore opposto** – nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale – **non** comporta l'**improcedibilità del giudizio** di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare: il **giudice dell'opposizione**, invece, è tenuto a **trattenere**

**questa** e su di essa decidere, e **rimettere la sola domanda riconvenzionale** dinanzi al **giudice delegato** del fallimento, previa separazione dei due procedimenti (e fatta salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si profili come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione medesima).

• **Le riserve atipiche. La riserva di revocatoria, di F. Severini, in *Il Fallimento* n. 6/01 p. 632.**

L'Autore esamina la sentenza n. 7329/01 (cfr. Sez. Giurisprudenza) con la quale la Suprema Corte affronta il problema della inefficacia di una riserva non prevista dalla legge (art. 95 l.f.) e, in particolare, della **riserva di esercizio dell'azione revocatoria** apposta al decreto di ammissione allo stato passivo di un credito ipotecario.

La stretta interpretazione cui è soggetto l'art. 95, secondo comma, della legge fallimentare (che prevede la riserva con riferimento ai "*crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati presentati i documenti giustificativi*") induce a ritenere che ogni ipotesi di riserva diversa da quelle espressamente contemplate debba considerarsi atipica, in quanto non prevista dalla legge, e conseguentemente priva di qualsiasi effetto, di talché l'ammissione al passivo deve ritenersi pura e semplice.

La riserva atipica erroneamente apposta quindi *vitiatur sed non vitiatur*.

Né, prosegue l'Autore, sarebbe possibile sostenere che la riserva atipica possa essere convertita in una ammissione provvisoria stante la diversità dei due istituti: la riserva di cui all'art. 95, secondo comma, l.f. è di stretta competenza del Giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo e del tribunale in sede di opposizione mentre l'ammissione provvisoria contemplata dal terzo comma dell'art. 99, di competenza del tribunale, presuppone che sia già stata proposta opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato e che il collegio, a cui la causa sia stata rimessa per la decisione, non sia in grado di definire il giudizio ma debba emettere ordinanza ai sensi dell'art. 279, primo comma, c.p.c..

• **Cessazione dell'impresa e termine dell'anno, di Giuseppe Limitone, in *Il Fallimento* n 6/01 p. 641.**

Con la sentenza in commento (Cass. 8099/00, cfr. Sez. Giurisprudenza) la Cassazione ribadisce che la **cessazione dell'attività d'impresa, ai fini del computo del termine annuale** di cui all'art. 10 della legge fallimentare, presuppone che nell'anno **non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste normalmente in essere** nell'esercizio dell'impresa.

Tale orientamento deve però essere rimeditato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 21 luglio 2000 (cfr. Iusletter n. 5) di poco successiva a quella della Suprema Corte qui commentata.

La **Corte Costituzionale** ha infatti affermato che **decorso un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese** o dalla trasformazione dell'ente da società di persona a società di capitali e comunque con la perdita della responsabilità illimitata del socio per qualsiasi causa, **non è più possibile dichiarare il fallimento** (della società o del socio).

Poiché quindi la Corte Costituzionale ha optato per un criterio "formale", allo stato attuale dovrebbe ritenersi che dopo un anno dalla iscrizione delle situazioni giuridiche, la società che non abbia mai operato (ma che ciò nonostante sia insolvente) non possa più essere dichiarata fallita nel Registro delle Imprese, dovendo prevalere su ogni altra l'esigenza di certezza delle escludersi la possibilità di far fallire una società oltre l'anno dall'iscrizione.

**Invito alla lettura**

**Luciana Cipolla, *Accertamento della scientia decoctionis nelle revocatorie fallimentari, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 3/01 p. 341.***

Prendendo spunto da due significative pronunce del Tribunale di Milano nell'ambito di giudizi di revocatoria fallimentare, l'Autrice, nostra redattrice, evidenzia le difficoltà insite

nella valutazione degli indici rilevatori del dissesto finanziario dell'accertamento della *scientia decoctionis* nell'ambito dei giudizi di revocatoria fallimentare.

• • •

## GIURISPRUDENZA

### ULTIMA ORA

#### **Fallimento e obbligo di consegna della documentazione bancaria.**

Con sentenza n. 12093 (di cui dà notizia *Il Sole 24 Ore* del 29-09-2001 e *Italia Oggi* del 04-10-2001) la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ha affermato che a carico delle banche sussiste l'obbligo di consegnare al cliente ovvero, in caso di fallimento, al curatore copia della documentazione relativa agli ultimi dieci anni di rapporto.

Ciò in quanto la pretesa alla documentazione è un diritto autonomo del cliente che nasce dall'obbligo di "buona fede, correttezza e solidarietà accessorio a ogni prestazione".

#### **Notifiche a mezzo posta.**

L'art. 149 c.p.c. è stato oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale, adita dalla Corte di Cassazione (in *Il Sole 24 Ore* e *Italia Oggi* del 28-07-2001).

Quest'ultima ha richiesto l'intervento della Consulta per verificare la legittimità, in base agli artt. 3 e 24 Cost., del **momento di perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale.**

In particolare, la Cassazione chiedeva una pronuncia additiva in merito all'art.149 c.p.c. la quale, avrebbe dovuto statuire l'anticipazione della notifica a mezzo di ufficio postale, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Ciò per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli (sostanziali e processuali) di eventuali ritardi causati dai disservizi postali.

La Corte Costituzionale ha, però, con ordinanza n. 322/2001, dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione, ritenendo **compito della stessa Cassazione formulare un'interpretazione conforme al dettato costituzionale.**

Nella specie, la Consulta ha rilevato come l'interpretazione dell'art. 149 c.p.c., non essendo stata imposta dal tenore letterale della norma né essendo rispondente ad alcuna "regola generale dell'ordinamento", dovesse essere formulata dal giudice *a quo*, compatibilmente con il principio di eguaglianza e le esigenze di difesa del notificante.

Così, nonostante la ritenuta inammissibilità, la Corte Costituzionale non ha mancato di indicare quale fosse la "giusta via percorribile".

### CONTRATTI

**Cass. 19 maggio 2001, Sez. Lav., n. 6875, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 596.**

• La proposizione della **domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia**, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano **indicati**, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i **contratti** che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, risultando altrimenti la relativa domanda inammissibile, per mancanza del requisito di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., carenza che non può ritenersi superata per effetto di richiesta di consulenza tecnica o per la circostanza che il convenuto abbia chiesto il rigetto della domanda nel merito.

**Cass. 23 aprile 2001, Sez. III, n. 5966, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 510.**

• Nell'ipotesi di **contratto di mutuo** in cui sia previsto lo scopo del **reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo**, venuto meno il contratto per cui il mutuo è concesso in seguito alla intervenuta

**risoluzione consensuale della compravendita del veicolo**, il mutuante è legittimato a richiedere **la restituzione della somma mutuata non al mutuatario** (acquirente), **ma direttamente ed esclusivamente al venditore**, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia; infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione di essere; in tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene concesso; in difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla.

**Cass. 12 aprile 2001, Sez. I, n. 5495, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 462.**

• In tema di **trasferimento d'azienda**, *la regula iuris* di cui all'**art. 2258 c.c.** (trasferimento al cessionario *ipso iure* di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale) **si applica** non soltanto ai **contratti d'azienda**, ma anche ai c.d. "**contratti d'impresa**", a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa (quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con i fornitori).

**Cass. 5 aprile 2001, Sez. I, n. 5052, in *Il Foro Italiano*, n. 7-8/01, con nota di Emanuele Filigrana, pag. 2185.**

• In ipotesi di **nullità** derivante da *ius superveniens*, a **rapporto validamente instaurato**, la norma sopravvenuta, in luogo di incidere sulla validità del contratto, priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori; pertanto, l'**invalidità** successiva **può incidere su negozi che ancora non hanno iniziato a produrre effetti**, mentre per gli altri resta priva di rilievo (se tutti gli effetti si sono esauriti) ovvero si traduce in una perdita di

ulteriore efficacia e cioè in un arresto della funzione negoziale dell'atto.

**Cass. 2 aprile 2001, Sez. III, n. 4796, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 398.**

• La **cessione del credito**, avendo causa variabile, può avere anche **funzione esclusiva di garanzia**, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; **ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia**, nella stessa quantità, **si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente**, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.

## DIRITTO BANCARIO

**Cass. 11 maggio 2001, Sez. I, n. 6548, in *Guida al Diritto*, n. 31/01, pag. 59.**

• In tema di **conto corrente**, l'approvazione o la **mancata contestazione** nei termini del **rendiconto** spedito da uno dei correntisti all'altro non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce causa dell'annotazione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha affermato che la banca, nonostante fossero decorsi i termini per la contestazione dell'estratto conto, ben poteva agire nei confronti del correntista, assumendo che, ancorché fosse stato accreditato al correntista il controvalore della vendita di mille azioni, in realtà l'ordine da questi impartito riguardava esclusivamente cento azioni).

**Cass. 18 aprile 2001, Sez. III, n. 5675, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 480.**

- Le risultanze del saldo conto sono assistite da una presunzione di veridicità, e pertanto, ove il debitore principale sia decaduto, a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare i relativi estratti, esse legittimano la emissione di un decreto ingiuntivo a carico del fideiussore del correntista e nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria anche nei confronti dello stesso.

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria – che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza – la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, 3° comma, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati; pertanto, una **clausola** contenente un generico riferimento alle “**condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza**” può ritenersi **valida** ed univoca **solo se** coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale **con accordi interbancari**, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.

**Cass. 30 marzo 2001, Sez. III, n. 4730, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 390.**

- Di per sé un **conto corrente bancario** instaurato fra determinate parti in una determinata agenzia, ben **può permanere** tra le stesse immutato (comprese le garanzie personali in esso prestate), **nonostante il successivo trasferimento del conto ad altra agenzia**; infatti, l'art. 1230 c.c., nel disporre al 1° comma che l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una

nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, aggiunge al 2° comma che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultar in modo non equivoco; inoltre, l'art. 1231 c.c. chiarisce, in ogni caso, che le modificazioni accessorie dell'obbligazione non producono novazione.

**Cass. 22 marzo 2001, Sez. I, n. 4085, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 331.**

- La **ricevuta bancaria** consiste in un documento, non riconducibile nella categoria dei **titoli di credito**, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, sicché la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto (la **ricevuta**, infatti, **non è idonea a trasferire la titolarità del credito**, e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente non è direttamente correlata alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione compiuta dalla banca mandataria in ordine all'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione *pre solvendo* del credito), esaurendosi nel conferimento, in favore dell'istituto di credito, di un mandato *in rem propriam*.

**Cass. 7 marzo 2001, Sez. I, n. 3272, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 260.**

- In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418 1° comma, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità; pertanto – poiché il carattere inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevedono la necessità

dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione mobiliare, perciò accertamento da parte della Consob della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori *uti singuli* è quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale – è **affetto da nullità assoluta il contratto di swap** (da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare disciplinata dalla suddetta legge) **stipulato**, in contrasto con la stessa, **da un intermediario abusivo**, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale.

Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato e fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere; ne consegue che, se vi è stata colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto (nella specie, derivante dall'omessa iscrizione della società di intermediazione mobiliare, con cui era stipulato un contratto di swap, di ingente calore finanziario, nell'albo previsto dalla legge, non è più possibile applicare le norme di cui sopra.

**Cass. 13 novembre 2000, Sez. U., n. 1169, in I Contratti, n. 7/01, pag. 680.**

• Nel **commercio internazionale**, qualora il **pagamento del prezzo** debba avvenire mediante **lettera di credito** emessa da una banca diversa da quella confermante, l'obbligazione di quest'ultima non ha carattere accessorio rispetto a quella dell'emittente, ma costituisce il mezzo normale per la soddisfazione del credito del beneficiario; pertanto, il luogo in cui l'obbligazione della banca confermante deve essere eseguita assume rilevanza ai fini della competenza giurisdizionale, indipendentemente dalla contemporanea esistenza o localizzazione della banca emittente (nella specie le lettere di credito errano emesse da banche con sede in U.S.A. e confermate da banche con sede in Italia; la S.C.

in base all'esposto principio ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano).

## GARANZIE

**Cass. 9 agosto 2001, Sez. III, n. 10981, in Guida al Diritto, n. 34/01, pag. 32.**

• Il rapporto di **fideiussione illimitata, in corso alla data del 9 luglio 1992**, qualora presenti i requisiti di determinabilità dell'oggetto, è valido e conserva efficacia, ma con ambito **circoscritto alle obbligazioni principali già sorte**; detto rapporto, da detta data, è inefficace con riferimento alle obbligazioni principali che potranno sorgere successivamente; perché queste siano assistite dalla fideiussione, non operando più il precedente contratto, occorre che sia nuovamente prestata fideiussione, nelle forme di cui all'articolo 1937 del c.c., in conformità al requisito, introdotto dal novellato articolo 1938 del c.c., della previsione dell'importo massimo garantito.

**Cass. 5 giugno 2001, Sez. III, n. 7587, in Guida al Diritto, n. 35/01, pag. 57.**

• Nella **fideiussione** per obbligazione futura **l'onere del creditore**, previsto dall'**art. 1956 c.c.**, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta senza sua colpa più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. **non ricorrono allorché nella stessa persona** coesistano le **qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale**, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

**Cass. 18 maggio 2001, Sez. III, n. 6823, in Il Massimario del Foro Italiano, n. 5/01, pag. 592.**

• **L'art. 1957 c.c.**, nell'imporre al creditore di

proporre le sue “istanze” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, **tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale** per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non costituire “istanza” ai fini dell’art. 1957 un precetto non seguito da esecuzione).

**Cass. 17 maggio 2001, Sez. III, n. 6757, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 583.**

• *Omissis*.....Il **contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale**, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale; pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni o reticenti del contraente-debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell’art. 1892 c.c., relativa al contratto di assicurazione, ma la **validità** del contratto deve essere valutata alla stregua delle **regole dell’annullabilità per errore o per dolo**; peraltro, per integrare l’ipotesi del c.d. dolo omissivo quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, richiedendosi che il comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l’inganno perseguito; deroga anche alla disciplina della fideiussione la previsione della **clausola** con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito **“a semplice richiesta”** o **“senza eccezioni”**, perché detta clausola preclude a quest’ultimo l’opponibilità

delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c. ed è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre vale per converso a qualificare il negozio *de quo* come contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale.

La **modifica del rischio** assunto è rilevante nel contratto di assicurazione tipico, mentre **nessun rilievo svolge nell’assicurazione fideiussoria**, che ha come causa non il rischio assunto dal primo fideiussore, ma la garanzia dell’adempimento del debitore principale; da ciò discende, fra l’altro, che la riduzione della garanzia in capo al primo fideiussore non si riflette automaticamente sulla controgaranzia, ove questi, nonostante la disposta riduzione, garantisca ancora un adempimento del debitore principale; da ciò discende, fra l’altro, che la riduzione, garantisca ancora un adempimento del debitore principale per una somma superiore o pari alla somma controgarantita originariamente dal secondo fideiussore, salvo una espressa diversa volontà delle parti.

Ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., **sono ammissibili sia il contratto di garanzia c.d. autonoma (performance bond)** – con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia “a semplice o prima domanda” del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale (salvo l’*exceptio doli*) – **sia il contratto di “controgaranzia autonoma”**, con cui, il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale; il meccanismo dell’adempimento “a prima richiesta” tanto nel caso della “garanzia” che in quello della “controgaranzia”, scatta a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale.

**Con l’ingiunzione di pagamento** – dovendo questa avere ad oggetto, ai sensi dell’art. 633, 1° comma, c.p.c., esclusivamente una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata – **il creditore non può domandare** (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) **il risarcimento, ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, c.c.**, del maggior danno derivatogli dal ritardo nell’adempimento, ma può formulare tale richiesta (che integra una *emendatio*

libelli) nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione.

..... *Omissis*

**Cass. 4 aprile 2001, Sez. III, n. 4968, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 411.**

• Non incorre in responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., il creditore il quale iscriva **ipoteca** su beni il cui **valore complessivo ecceda di gran lunga l'importo del credito garantito**; in questi casi, una responsabilità del creditore è ipotizzabile, ex art. 96 c.p.c., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore.

**Cass. 3 aprile 2001, Sez. III, n. 4888, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 404.**

• La **lettera di patronage** con la quale il patrocinatore assume degli impegni nei confronti del creditore, rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 c.c., **non richiede** per il suo perfezionamento **l'accettazione espressa dell'oblato**; pertanto, una volta intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario), la conclusione del negozio è impedita solo da rifiuto.

Posto che la funzione delle lettere di *patronage* "forti" – se non è quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) – consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria) nella società patrocinata, l'insussistenza di detta partecipazione inveridicamente affermata dal *patronnant*, incidendo sull'impegno da questi assunto ai sensi dell'art. 1333 c.c. nei confronti del destinatario della lettera, non già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire

l'esecuzione della prestazione dovuta per fatto proprio del debitore, integra inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c..

**Cass. 11 gennaio 2001, Sez. I, n. 314, in *Il Corriere Giuridico*, n. 7/01, pag. 891.**

• Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sé fra i contratti di cessione dei beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, rivisti dall'art. 1469 bis c.c., nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la **fideiussione** che accede a **contratti bancari** deve ritenersi sussistente il **requisito oggettivo** per la applicabilità della disciplina della clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al **requisito soggettivo** di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.

## SOCIETA'

**Cass. 23 marzo 2001, Sez. I, n. 4180, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 342.**

• In tema di fusione di società per incorporazione, dalla data dell'atto di **fusione** la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società estinta (art. 2504 bis c.c.), sia pure con l'effetto postdatato previsto dagli artt. 2504 e 2504 bis c.c.; una volta che la fusione abbia effetto la **notificazione della citazione** introduttiva del giudizio promosso contro la società incorporata va effettuata alla società incorporante.

..... *Omissis*

## FALLIMENTO

**Cass. 18 luglio 2001, Sez. I, n. 9753, in**

**Guida al Diritto, n. 35/01, pag. 54.**

- La **competenza** per la **dichiarazione di fallimento** spetta al tribunale del **luogo** in cui l'imprenditore ha la **sede effettiva dell'impresa**, senza che possano rilevare i trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento, assumendo valore decisivo, ai fini della individuazione del giudice competente, la situazione in atto al momento della presentazione della domanda e **non** anche un **trasferimento** della sede sociale posteriore al deposito della istanza di fallimento, con la conseguenza che, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis*, diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede, con l'ulteriore conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata quando sia provato che il trasferimento della sede legale, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, non abbia avuto alcun esito concreto ed effettivo.

(Nello stesso senso Cass. 4 giugno 2001, Sez. I, n. 7532, in *Guida al Diritto*, n. 27/01, pag. 63 e Cass. 24 maggio 2001, Sez. I, n. 7062, in *Guida al Diritto*, n. 35/01, pag. 54).

**Cass. 22 giugno 2001, Sez. I, n. 8530, in Guida al Diritto, n. 34/01, pag. 51.**

- La **dichiarazione di fallimento di una parte**, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, **non determina l'automatica interruzione del processo**, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio di cui all'articolo 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il **procuratore della stessa dichiara in udienza o notificchi alle altre parti l'evento interruttivo**. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, né *inutiliter data*, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce *res inter alios acta*. Tuttavia, qualora la sentenza di primo grado venga appellata dalla curatela fallimentare, il curatore del fallimento non può pretendere che la sentenza stessa sia

dichiarata inopponibile al fallimento, dal momento che la dichiarazione di inopponibilità presuppone il permanere di una situazione di terzietà che con l'impugnazione viene meno, avendo la curatela in tal modo fatto proprio il processo in corso.

**Cass. 4 giugno 2001, Sez. I, n. 7539, in Il Massimario del Foro Italiano, n. 6/01, pag. 663.**

- Ancorché la **dichiarazione di fallimento** (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta **nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo** emesso a carico del debitore fallito, determini l'**inopponibilità alla massa** dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 95 l.f., il **curatore fallimentare** (o il commissario della l.c.a.), **non ha diritto di ripetere dal creditore la somma** da questo **incassata** a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, **prima del fallimento**, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo (nella specie, la Corte ha affermato che la procedura concorsuale non spiega alcuna rilevanza, se non ai fini della revocatoria sul pagamento, perché eseguito dal fallito in forza di un valido titolo giudiziale che lo aveva reso coattivo, e nessuna incidenza riveste il fatto che l'ingiunzione sia divenuta inopponibile per effetto dell'apertura della procedura, poiché non è del provvedimento giudiziale che deve essere valutata l'efficacia nel momento suddetto ma nell'atto solutorio effettuato prima di esso).

**Cass. 11 maggio 2001, Sez. I, n. 6550, in Il Massimario del Foro Italiano, n. 5/01, pag. 568.**

- Quando la **società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.f.**, deve essere diretta unicamente ad **accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali** e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla

distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione nella quale l'attivo patrimoniale risultante dal bilancio, benché il liquido, era comunque superiore al passivo).

**Cass. 11 maggio 2001, Sez. I, n. 6543, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 566.**

- **L'ammissione al passivo fallimentare** di una parte del credito, rappresentato sin dall'origine da una **pluralità di cambiali** di identico importo, ma con diverse scadenze mensili, **preclude** l'ammissibilità della **insinuazione tardiva** del restante credito sulla base delle **ulteriori cambiali non** azionate in sede di insinuazione ordinaria, ancorché le cambiali rappresentative del credito siano delle cambiali ipotecarie, sia assistito da ipoteca soltanto il credito cartolare e il creditore (primo prenditore dei titoli) abbia fatto espressa riserva di azione per il residuo, senza che la temporanea indisponibilità dei titoli possa ritenersi impedimento giuridico o di fatto all'esercizio dell'azione causale nel procedimento fallimentare (da ritenersi virtualmente dedotta in giudizio fra soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di quello sottostante).

**Cass. 9 maggio 2001, Sez. I, n. 6465, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 560.**

- **L'istituto di credito**, il quale prospetti una sua **ragione di credito verso il fallito** derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chiedi l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel **giudizio di opposizione allo stato passivo**, di dare **piena prova del suo credito**, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di

terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.

Il giudice dell'opposizione allo stato passivo può acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova, ma trattasi di facoltà (non sostitutiva dell'onere della prova che incombe alla parte), il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.

**Cass. 13 aprile 2001, Sez. I, n. 5529, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 465.**

- **L'art. 2710 c.c.** – il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa – trova **applicazione anche nel caso** in cui una delle **parti** sia stata dichiarata **fallita**, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore *in bonis*.

**Cass. 11 aprile 2001, Sez. I, n. 5379, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 454.**

- **L'estensione del fallimento** della società commerciale di persone al **socio illimitatamente responsabile** è ammissibile solo se operata entro il limite temporale di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dagli artt. 10 e 11 l.f., realizzandosi in caso contrario, e cioè se si ritenesse legittima l'estensione oltre detto limite temporale alla sola condizione che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte prima del suo recesso, una inaccettabile disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale defunto o che abbia cessato la sua attività, come affermato nella sentenza corte cost. 12 marzo 1999 n. 66.

**Cass. 5 aprile 2001, Sez. I, n. 5041, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 419.**

• L'art. 67, 2° comma, l.f. nel porre a carico del curatore del fallimento, **al fine della revoca di pagamenti liquidi ed esigibili**, la prova "che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore", **impone al curatore stesso di provare** – ove sia contestato e, quindi, si presenti incerto – **il momento di effettuazione del pagamento** da revocare, dovendo la prova della conoscenza dello stato di insolvenza essere fornita con riferimento alla data di compimento dell'atto impugnato.

**Cass. 27 febbraio 2001, Sez. I, n. 2830, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 224.**

• Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo **stato di insolvenza va desunto**, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla **possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato**, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di detto stato, da un lato considerando non eccessivo lo scarto tra partite passive ed attive e desumendo dall'altro la capacità dell'impresa di risanarsi sia dalla estinzione di numerose passività durante la istruzione prefallimentare sia dalle potenzialità produttive dell'azienda e dalla sua vitalità).

**Cass. 17 gennaio 2001, Sez. I, n. 571, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 14-15/01, pag. 102.**

• Il **subingresso**, da parte del **curatore**, nel **rapporto di affitto di azienda e di locazione** stipulati dal fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento **non esclude** che ove ne ricorrano le condizioni, tali **contratti possano essere revocati ai sensi dell'art. 67 l.f.**, in quanto nell'esercizio dell'azione revocatoria il curatore agisce in qualità di terzo al fine di ricostruire l'attivo fallimentare depauperato in pregiudizio dei creditori.

**Cass. 11 agosto 2000, Sez. I, n. 10692, in *Il Fallimento*, n. 8/01, pag. 880, con nota di Massimo Fabiani.**

• Con riguardo all'**opposizione a decreto ingiuntivo**, il **fallimento del creditore opposto**, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, **non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione** e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione medesima. Più in generale, non sussiste alcuna possibilità di *simultaneus processus* tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest'ultima sia già pendente presso il giudice del fallimento (come nella specie), vuoi che insorga nell'ambito dello stesso processo di opposizione.

**Cass. 19 luglio 2000, Sez. I, n. 9479, in *Il Fallimento*, n. 6/01, pag. 660.**

• In materia di **revocatoria fallimentare di pagamenti garantiti da ipoteca non più revocabile**, il principio secondo cui l'azione è ammissibile solo qualora il curatore provi che, nonostante la garanzia, sussiste il pregiudizio per la massa – in quanto il credito soddisfatto non troverebbe comunque capienza totale o parziale per la concorrenza di crediti privilegiati poziori – non è applicabile allorquando il pagamento da revocare e che ha comportato l'estinzione dell'ipoteca è frutto di una più complessa operazione voluta dallo stesso creditore a suo vantaggio e nella quale il pagamento costituisce solo l'ultimo necessario atto non valutabile autonomamente (nella specie, una banca, titolare nei confronti del fallito per mutuo fondiario garantito da ipoteca non più revocabile, aveva erogato un mutuo all'acquirente dell'immobile ipotecato trattenendo dal medesimo l'importo del proprio credito o comunque riscuotendo

dall'acquirente per delega; la Suprema Corte, in applicazione dell'esposto principio, ha confermato la decisione di merito di revoca di pagamento).

**Cass. 20 giugno 2000, Sez. I, n. 8375, in *Il Fallimento*, n. 6/01, pag. 654.**

- Le ipotesi di atti revocabili enumerate nei tre numeri dell'art. 67, primo e secondo comma, l.f. sono autonome e la domanda di inefficacia fondata sull'una è diversa da quella che si fonda sull'altra; pertanto **al giudice non è consentito, ove con l'atto introduttivo del giudizio sia stata dedotta la concessione di garanzie per debiti "preesistenti non scaduti", conoscere della non dedotta ipotesi della notevole sproporzione tra le prestazioni.**

**Cass. 20 giugno 2000, Sez. I, n. 8368, in *Il Fallimento*, n. 7/01, pag. 745.**

- L'azione ex art. 2449, comma primo, codice civile, spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verifica di un fatto che determina lo scioglimento della società, **non si trasferisce al curatore fallimentare**, in caso di fallimento della società e di esercizio da parte del curatore delle azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., atteso che la suddetta azione di responsabilità del terzo si distingue, per la diversità della *causa petendi* e del *petitum*, sia dall'azione sociale di responsabilità (art. 2394 c.c.) sia dall'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 codice civile. La violazione del divieto di compiere nuove operazioni, peraltro, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale).

**Cass. 14 giugno 2000, Sez. I, n. 8099, in *Il Fallimento*, n. 6/01, pag. 639.**

- Ai fini della **decorrenza del termine annuale** entro il quale può essere dichiarato il **fallimento dell'imprenditore**, giusta disposto dell'art. 10 l.f., il presupposto della "cessazione

dell'attività d'impresa" postula che, nel detto periodo, non siano state compiute operazioni economiche o commerciali intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa stessa. Il relativo apprezzamento compiuto dal giudice di merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità della Suprema Corte.

**Cass. 2 giugno 2000, Sez. I, n. 7329, in *Il Fallimento*, n. 6/01, pag. 630.**

- L'art. 95 l.f. contiene una previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al passivo, così da non lasciare margini ad interventi addittivi per equipollenza. Ne consegue che le **eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte** e l'ammissione del credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice.

**App. Milano 3 ottobre 2000, Pres. Mariani, in *Il Fallimento*, n. 8/01, pag. 937.**

- Ai sensi dell'art. 291 della **legge federale elvetica** (assimilabile all'art. 71 l.f.) **non è consentito che una fideiussione possa, dopo la scadenza, rivivere a seguito della revocatoria fallimentare** del pagamento garantito, trattandosi di un'obbligazione che si estingue col pagamento e non risente della successiva declaratoria di inefficacia.

**Trib. Milano 31 maggio 2001, G.U. Blumetti, n. 6017, in *Giustizia a Milano*, n. 5/01, pag. 42.**

- Costituiscono **atti di disposizione del patrimonio**, in relazione ai quali – ricorrendo tutte le altre condizioni – è esercitabile l'**azione revocatoria ordinaria**, quelli con cui il debitore **accorda garanzie reali** sui suoi beni dal momento che, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda, per tutte, la sentenza numero 1841 del 21-6-1974), tali atti "assoggettando" un bene ad ipoteca o a pegno, importano la prelazione a favore dei creditori garantiti e, quindi, la sottrazione del bene stesso alle aspettative degli altri creditori con conseguente compromissione della funzione che, ai fini della responsabilità patrimoniale, la

legge assegna a tutti i beni del debitore”. Peraltro, la **costituzione dell’ipoteca avvenuta per garantire l’adempimento di obbligazioni già scadute** non esclude l’assoggettabilità del relativo atto alla **revocatoria** prevista dalle disposizioni dell’**art. 2901 c.c.**, non potendosi ritenere che sia estendibile alla prestazione di garanzia per debiti scaduti il precetto del terzo comma del medesimo art. 2901 c.c., secondo il quale “non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto”: infatti, come chiarito in modo specifico dalla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione (ai cui principi interpretativi ritiene questo Tribunale ci si debba attenere), “mentre la norma dell’art. 2901, comma 3, riposa sulla giustificazione logico – giuridica che il pagamento di debito scaduto costituisce un atto necessario al quale il debitore non può sottrarsi, la costituzione volontaria di ipoteca non contestuale al sorgere del credito garantito è, indipendentemente dalla sua scadenza, il portato di un negozio nuovo, un quid diverso, che è fuori del contenuto giuridico dell’originario rapporto obbligatorio e del suo naturale sviluppo. Manca, quindi, l’*eadem ratio* che possa giustificare una interpretazione estensiva del citato comma 3 dell’art. 2901 e la conseguente sua applicazione agli atti costitutivi di garanzie reali”. Inoltre, è da osservare che i predetti atti, lungi dall’apparire come posti in essere per ragioni di necessità che traggono origine da disposizioni di legge, sono espressione di una decisione del debitore non priva di un margine di discrezionalità e che, quindi, presenta una connotazione di arbitrarietà. E questo carattere concorre, con i motivi già esposti, ad includere gli atti in esame nel novero di quelli soggetti all’azione revocatoria

**Trib. Milano 21 maggio 2001, G.U. Orsenigo, n. 5559, in Giustizia a Milano, n. 5/01, pag. 44.**

• Per effetto dell’**abusiva concessione del credito** da parte di un istituto di credito bancario, non sorge un danno generale per la massa dei creditori in quanto tale, ma **ragioni di danno per ciascun creditore**, il quale deve **fornire la prova di aver fatto affidamento incolpevole sulla concessione del credito della banca** per entrare in rapporti con la società poi

fallita. Ne consegue che il Curatore non è legittimato ad agire nei confronti della banca per valere i danni sofferti dai creditori della società fallita.

**Trib. Milano 8 marzo 2001, Sez. VII, Giud. Ilarietti, in Giurisprudenza Milanese, n. 6/01, pag. 230.**

• Ai fini dell’**esperibilità di una azione revocatoria** ordinaria e con riferimento al **contratto di apertura di credito**, per determinare la **collocazione temporale** dell’insorgere del diritto e la sua anteriorità o meno rispetto all’atto dispositivo, si deve far riferimento alla **concessione del fido bancario** e non già all’utilizzo dello stesso.

**Trib. Roma 5 dicembre 2000, Sez. Fall, n. 38495, in Diritto e Pratica delle Società n. 14-15/01, pag. 103.**

• **La produzione di un certificato**, rilasciato dalla cancelleria ed allegato al **decreto ingiuntivo**, attestante che attraverso quest’ultimo **non risultano proposte opposizioni, non costituisce di per sé modalità equivalente a quella prevista dalla legge** – e, segnatamente, dall’art. 647 c.p.c. – per l’accertamento della definitività del decreto ingiuntivo; e, di conseguenza, la suddetta certificazione non costituisce supporto probatorio sufficiente ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare del credito di cui al decreto ingiuntivo, vieppiù ove il suddetto certificato non faccia alcuno specifico riferimento al numero del procedimento ed al nome delle parti di esso.

**Trib. Roma 14 novembre 2000, Sez. Fall., n. 35411, Pres. Briaco, in Diritto e Pratica delle Società n. 12/01, pag. 83.**

• Non può essere accolta la richiesta di **ammissione al passivo fondata esclusivamente su un decreto ingiuntivo non esecutivo** in mancanza di ulteriore prova del credito vantato.

**Trib. Napoli 19 luglio 2000, Pres. Dacomo, in Il Fallimento, n. 8/01, pag. 882.**

• In sede di giudizio di **opposizione a stato**

passivo può essere proposta una **domanda riconvenzionale** non soltanto che sia ricollegabile al medesimo titolo giuridico dedotto dall'opponente, ma anche in relazione al medesimo rapporto fatto valere.

**Trib. Torino 22 giugno 2000, Est. Caramello, in *Il Fallimento*, n. 6/01, pag. 691.**

- La compatibilità della **legge sull'amministrazione straordinaria**, di cui alla legge 95/79, con i principi della Comunità CE non va accertata, considerando la disciplina normativa nel suo complesso, ma con riferimento alle singole norme che, introducendo per alcune imprese un determinato beneficio qualificabile "aiuto di Stato" si pongano in conflitto con la normativa comunitaria. Pertanto **l'esercizio dell'azione revocatoria non costituisce "aiuto di Stato"** ove, pur essendo stata autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, successivamente, cessata tale fase, la procedura abbia assunto natura liquidatoria.

## **PROCEDIMENTO CIVILE, INGIUNTIVO, ESECUTIVO**

**Cass. 4 giugno 2001, Sez. II, n. 7484, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/01, pag. 656.**

- L'azione **revocatoria ordinaria** presuppone, per la sua legittima esperibilità, la **sola esistenza di un debito** e non anche la **concreta esigibilità** di esso potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali: pertanto con riguardo alla **posizione del fideiussore** i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'**acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa** del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della c.d. "dolosa preordinazione".

**Cass. 21 maggio 2001, Sez. III, n. 6901, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 599.**

- L'**ordinanza** con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la **provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma** di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, **non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.** perché tale provvedimento, pur essendo ininfluenza sulla decisione per il giudizio ordinario che si è instaurato con l'opposizione al decreto, non è abnorme, in quanto non esorbita del tutto dalla fattispecie normativa; tuttavia, essendo illegittima perché in tal modo il giudice modifica, in una fase del processo in cui non gli è consentito, il provvedimento monitorio, assume natura di sentenza, con la conseguenza che è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e non al ricorso straordinario per cassazione.

**Cass. 18 maggio 2001, Sez. II, n. 6850, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 594.**

- La **procura speciale**, conferita al difensore, **non richiede forme solenni o tassative** e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rilevare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la procura stessa a margine del ricorso, pur essendo la stampigliatura della stessa in parte indecifrabile, in quanto era comunque possibile leggere distintamente i nomi dei difensori che i ricorrenti avevano nominato, la firma di questi ultimi, la firma per autentica di uno dei difensori ed il luogo in cui era stato eletto domicilio).

**Cass. 17 maggio 2001, Sez. III, n. 6762, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 5/01, pag. 586.**

- Nell'**espropriazione presso terzi, il terzo pignorato**, che non è parte del processo esecutivo, **non è legittimato a sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale** del giudice dell'esecuzione.

**Cass. 11 maggio 2001, Sez. I, n. 313, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/01, Addenda II.**

- Alla contestazione della competenza territoriale non estesa a tutti i diversi criteri concorrenti dettati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. consegue l'inammissibilità dell'eccezione, rilevabile anche in sede di legittimità (nella specie era stata esperita l'azione di indebito oggettivo e la parte convenuta aveva mancato di contestare anche uno dei profili di competenza previsti nell'art. 20 c.p.c.).

In tema di **competenza territoriale**, il criterio dei **cumulo soggettivo** consente, per espressa previsione di legge (art. 33 c.p.c.), non suscettibile d'interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza **solo** con riferimento al foro generale delle **persone fisiche** (art. 18 c.p.c.) o **giuridiche** (art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati **fori generali** e non anche a favore di altri fori, come i fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, previsti dall'art. 20 c.p.c., operanti nei riguardi di una delle parti convenute.

**Cass. 17 aprile 2001, Sez. II, n. 5602, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 472.**

- In tema di **continenza di cause**, la prevenzione è determinata dalla **notifica dell'atto di citazione e non dalla conoscenza** che ne abbia il destinatario cosicché, quando la notifica avviene a mezzo posta occorre tener conto del momento in cui viene completata l'attività incumbente sul notificante, e, dunque, della data del **deposito del piego presso l'ufficio postale**, e non di quello in cui si realizza il risultato della conoscenza da parte del destinatario il cui comportamento, ove se ne ritenesse la rilevanza, verrebbe ad incidere sulla precedenza indipendentemente da qualsiasi difetto di diligenza da parte dell'attore, penalizzandolo, così, anche senza sua colpa.

**Cass. 5 aprile 2001, Sez. III, n. 1244, in *Guida al Diritto*, n. 32/01, pag. 55.**

- Perché decorra il **termine decadenziale** di dieci giorni dal primo atto di esecuzione per poter proporre **l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo**, è necessario che tale **atto di**

esecuzione sia valido e **originariamente efficace**; ne consegue che la decadenza non può essere correlata alla mera enunciazione nel contesto dell'atto di intervento di un provvedimento che non aveva a quella data valore di titolo esecutivo e che risultava ancora in corso di notifica. Né può darsi rilievo, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, alla conoscenza del decreto che sia stata acquisita dall'opponente, a seguito degli sviluppi del processo esecutivo, successivamente al compimento del primo atto di esecuzione.

**Cass. 30 marzo 2001, Sez. III, n. 4741, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 392.**

- L'**impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società estintasi per incorporazione** dopo il deposito della sentenza impugnata, se (come nella specie) l'**istante non abbia avuto notizia** dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza; in contrario, pertanto, non può invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione (art. 2193 c.c.) perché tale principio non opera in campo processuale.

**Cass. 26 marzo 2001, Sez. I, n. 4339, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 334.**

- Le condizioni legittimanti la **notificazione** a norma dell'**art. 143 c.p.c.** non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dalla ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la **condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto**; pertanto, la **notifica** deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga **alcuna indicazione** in ordine alle **indagini compiute** per accertare la residenza del destinatario.

**Cass. 23 marzo 2001, Sez. I, n. 4190, in *Il***

**Massimario del Foro Italiano, n. 3/01, pag. 343.**

• Il nuovo testo dell'art. 345, 2° comma, c.p.c., nel **vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni** (che non siano rilevabili anche d'ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della *revisio prioris instantiae*; ne consegue che la violazione di tale regola va **rilevata anche d'ufficio**, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

**Cass. 8 marzo 2001, Sez. III, n. 3400, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 274.**

• L'**identificazione del mezzo di impugnazione esperibile** contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al **principio dell'apparenza**, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta, secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione; pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; è, invece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, indicandola genericamente come "opposizione a precetto" (con la quale possono essere contestati sia il diritto della parte istante di agire *in executivis*, sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; e perciò spetta anche alla corte di cassazione adita con apposito ricorso.

Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo,

mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'*an* dell'azione esecutiva (e ciò quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al *quomodo* del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi; deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'opposizione della formula esecutiva al titolo notificato.

**Cass. 20 aprile 1998, Sez. II, n. 4364, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 363.**

• L'**obbligazione solidale passiva** non fa sorgere un rapporto solidale unico ed inscindibile e **non dà luogo a litisconsorzio necessario** nemmeno in sede di impugnazione, per cui non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori che siano rimasti estranei al giudizio anche solo nella fase di appello per essere stata la sentenza impugnata pronunciata pure nei loro confronti.

**Trib. Roma 29 dicembre 2000, Sez. IX, Ordinanza, Rel. Muscolo, in *Diritto e Pratica delle Società* n. 12/01, pag. 85.**

Il **ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**, con il quale il **curatore** richiede, nei confronti di una banca, l'**ordine di consegna della documentazione** relativa ad un conto corrente intestato al fallito, è **inammissibile** per difetto di residualità, ricorrendo, in tale ipotesi, i presupposti dell'art. 670, n. 2 c.p.c..

## PROVA CIVILE

**Cass. 20 giugno 2001, Sez. III, n. 8398, in *Guida al Diritto*, n. 35/01, pag. 56.**

• Non incide sull'efficacia della **prova scritta**, ai fini della richiesta di un decreto ingiuntivo, la mancanza, sulla fattura, degli estremi della bolla di accompagnamento, né la circostanza che la fattura stessa sia esibita in

fotocopia. La copia fotografica (o la fotocopia) di una fattura, infatti, è documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, salva restando, nel giudizio di opposizione, la contestazione della conformità all'originale e il disconoscimento.

**Cass. 7 giugno 2001, Sez. I, n. 7736, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/01, pag. 678.**

- L'**inefficacia**, nei confronti di una società di capitali, della **fideiussione** prestata dal suo **amministratore** postula l'accertamento della estraneità della garanzia all'oggetto sociale della fideiussione e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384 bis c.c..

.....*Omissis*

**Cass. 13 aprile 2001, Sez. II, n. 5565, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/01, pag. 468.**

- Il **negozio fiduciario** quando inerisce al **trasferimento di beni immobili** deve rivestire la **forma scritta ad substantiam** quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c.; detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante il contratto, né come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725, 2° c.c., in relazione all'art. 2724 n. 3 c.c.).

**Cass. 23 marzo 2001, Sez. I, n. 4226, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 3/01, pag. 345.**

- La **forma scritta richiesta** per la **costituzione in mora** del debitore non vieta che il creditore provi con ogni mezzo (e perciò anche per testi e presunzioni) che l'atto scritto è stato **effettivamente ricevuto** dal debitore ed egualmente con ogni mezzo è consentita la **prova** del fatto storico della data contestata in cui la predetta ricezione è avvenuta, così come con ogni mezzo può essere provata persino la data di una dichiarazione negoziale se quest'ultima sia fatta valere non per il suo

contenuto e i suoi effetti tipici, ma quale semplice fatto storico.

**Trib. Milano, 19 aprile 2001, Sez. X, n. 4513, in *Giustizia a Milano*, n. 4/01, pag. 34.**

- Nell'ipotesi in cui il **convenuto** – al quale sia stato chiesto il pagamento del debito – provi di aver **corrisposto una somma di danaro** sufficiente per la **estinzione** del medesimo, incombe all'**attore** – il quale controdeduca doversi l'eseguito pagamento imputare ad un altro debito – l'**onere di allegare e di dimostrare la sussistenza dell'altro suo credito** e delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.

## SPESE GIUDIZIALI

**Cass. 7 giugno 2001, Sez. II, n. 7691, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 6/01, pag. 675.**

- Il **valore della causa**, ai fini della **liquidazione degli onorari** spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel **momento iniziale della lite**, senza che assumano rilievo, al riguardo, gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale, nelle more della controversia.

• • •

## MERCATI FINANZIARI

### LA RESPONSABILITA' DELLA CONSOB AL VAGLIO DELLA CORTE SUPREMA

Già nel numero di aprile (cfr. Iusletter n. 7) della nostra rivista abbiamo riferito di una interessante e, per certi versi, "eversiva", sentenza della Corte di Cassazione (n. 3132 del 3 marzo 2001), la quale ha affermato il principio della *responsabilità risarcitoria della*

*Consob nel caso in cui venga autorizzato il deposito (e, per tal via, la pubblicazione) di prospetti di sollecitazione del pubblico risparmio che contengono dati non corretti e non veritieri, contrastanti anche con la documentazione a disposizione o comunque acquisibile da parte dell'organo di vigilanza.*

E' ora possibile - pubblicata la motivazione della pronuncia della Suprema Corte - fornire un breve commento della stessa.

Già in aprile sottolineammo come uno degli effetti "esplosivi" della pronuncia sarebbe stato quello di moltiplicare i casi di doglianze che i risparmiatori avrebbero rivolto, in sede giudiziale, avverso alla Consob.

Il dato pare essere infatti confermato, nell'ambito peraltro di un rapporto tra l'Organo di Vigilanza ed i consumatori che si è fatto, nel corso del 2001, sempre più ... dialettico: dall'ultimo Rapporto del Presidente Spaventa si apprende un netto aumento, rispetto al 2000, del numero di reclami presentati dagli investitori all'Organo di vigilanza.

Quanto ai profili più strettamente giuridici della pronuncia, la stessa dimostra di avere una portata di vero e proprio indirizzo politico per il futuro: la stessa, infatti, per la prima volta delinea le caratteristiche e la natura della missione della Consob nel controllo dell'informazione diffusa sul mercato.

La sentenza, infatti, si diparte dal principio, per lo più pacifico, secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., per accertare, nella vicenda *de qua*, che il danno subito dagli investitori nella caso di specie è stato effettivamente causato dal comportamento colposamente omissivo dell'organo di vigilanza, che avrebbe consentito la diffusione di informazioni determinanti nella decisione di investimento, informazioni poi risultate false.

Nell'interpretazione della Cassazione, la Consob è investita della responsabilità del controllo della completezza e della veridicità delle notizie diffuse.

Se tale interpretazione è accolta con riguardo ad una legge che, all'epoca, lasciava adito a dubbi interpretativi, dette conclusioni risultano ancora più decisive alla luce della legislazione vigente.

Ciò attribuisce alla pronuncia in commento una portata generale ed una immutata attualità: essa

chiarisce infatti la competenza primaria della Consob, individuata nel controllo sulla qualità dell'informazione diffusa sul mercato, in modo che chi investe possa disporre, con affidabilità, di quelle notizie che gli sono necessarie per decidere.

Per garantire il rispetto di tale, nuova, esigenza della nostra società, la Suprema Corte ha dimostrato una apprezzabile dote di modernità: ha configurato l'interesse del risparmiatore al corretto dispiegarsi del controllo amministrativo come diritto soggettivo perfetto, anziché quale interesse legittimo.

Così "creando" un nuovo diritto soggettivo nel nostro ordinamento: **il diritto alla corretta informazione sul mercato.**

## OSSERVATORIO

### ANATOCISMO

#### IL TRIBUNALE DI FIRENZE CONSOLIDA IL PROPRIO ORIENTAMENTO CONTRARIO A QUELLO DELLA SUPREMA CORTE

Come già il Tribunale di Roma (cfr. Iusletter n. 8) anche il **Tribunale di Firenze** ha confermato il proprio orientamento giurisprudenziale contrario a quello recentemente assunto dalla Corte di Cassazione con le ormai note sentenze del 1999.

Infatti, con sentenza dell'**11 luglio 2001**, resa nel giudizio Banca Popolare di Lodi c/ Fall. Renai Andrea e Cristiani Massimo S.n.c. (sentenza che, nella versione estesa, è, come sempre, a disposizione dei lettori di Iusletter) il Tribunale toscano ha affermato che:

*“a) sotto il profilo storico si segnala come la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori del conto corrente era già stata recepita nell'art. 1 delle norme di regolamento dei conti correnti di corrispondenza emesse nel 1929 dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista, mentre l'art. 1283 c.c. aveva*

precedenti conformi nell'art. 1232 del c.c. del 1865 e negli artt. 345 e 347 del codice di comm. del 1881. **Sicché la clausola non poteva dirsi recepita per la prima volta dopo l'entrata in vigore del codice civile [...];**

b) sotto il **profilo della ricorrenza del requisito psicologico** della norma consuetudinaria [...] l'opinione non può essere al tempo stesso presupposto della obbligatorietà e presupporre un obbligo preesistente, in quanto ciò importa un circolo vizioso di difficile soluzione e, comunque, destinato a risolversi con l'assurdo dell'errore iniziale sull'esistenza della norma. Questo collegio ritiene che, in realtà, ciò che rileva, per aversi uso normativo rilevante in materia contrattuale, è la generalizzata ripetizione nel tempo di clausole contrattuali, talmente ripetitiva e condivisa da entrambe le parti da determinare il convincimento in queste di dare adempimento ad un precetto collettivo proprio dell'ordinamento non più oggetto di discussione ed ammesso come legittimo. [...]  
In questo contesto ed a fronte del dato materiale della reiterazione, assecondato da quello giurisprudenziale della reiterata qualificazione normativa dell'uso medesimo, appare invero una forzatura escludere la qualificazione stessa facendo riferimento ad un meccanismo psicologico che, più che un'opinione sulla giuridicità della clausola, assume le caratteristiche di una sorta di scelta di opportunità. La critica della clausola si assume infatti formulata da un soggetto che si dice necessitato al ricorso alla Banca e certamente consapevole della ingiustizia di una clausola di capitalizzazione diversificata per le ipotesi di conto attivo o passivo [...]"

\* \* \*

In questo stesso senso si è pronunciato, ancorché con motivazioni parzialmente diverse, anche il **Tribunale di Catanzaro** con sentenza del **12 luglio 2001** (anch'essa a disposizione dei lettori di Iusletter) resa nel giudizio Banca Carime S.p.A. c/ Intimo di Bonacci e C. S.n.c. secondo il quale *“anzitutto non si vede perché l'indagine sugli usi normativi debba essere necessariamente rivolta verso le consuetudini già riconosciute ed in vigore prima*

dell'approvazione del codice civile del 1942 c.c.. **L'art. 1283 c.c.**, infatti, introdotto dall'ultimo riformatore del codice civile, con nota ufficiale di commento sul tema, assolutamente neutra, **non è norma imperativa, ove si dimostri l'esistenza di usi contrari**. Non si comprende quindi perché mai tale norma dovrebbe conferire efficacia ai soli usi bancari **anteriori al 1942** e escludere invece quelli ulteriori, **successivi**”.

“In secondo luogo” – prosegue la sentenza – “non è vero che la capitalizzazione trimestrale è stata introdotta per la prima volta nel 1952 dall'ABI. **L'uso della capitalizzazione trimestrale sembra vantare radici più profonde [...]**”.

Si veda infine, sempre in senso favorevole all'anatocismo bancario, la **sentenza n. 62**, pronunciata lo scorso **19 marzo**, dal **Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Castellammare di Stabia**, alla quale l'ultima circolare Abi, datata 1 ottobre 2001, ha dedicato ampia attenzione.

Ciò in quanto la citata sentenza, oltre a ricondurre il fenomeno dell'anatocismo alla disciplina dettata in materia di conto corrente ordinario, propone una serrata critica delle motivazioni che hanno condotto la Suprema Corte al noto *revirement* criticando, in particolare, l'affermazione secondo la quale gli accertamenti di usi locali da parte delle Camere di Commercio sarebbero tutti riferibili ad un'epoca successiva al 1942.

Al contrario il giudice partenopeo afferma che *“le Norme Bancarie Uniformi prevedevano già nel 1929 la capitalizzazione trimestrale degli interessi e che alcune raccolte di usi curate dalle locali Camere di Commercio [...] sono certamente precedenti al 1952”*

Non solo.

Per quanto concerne l'elemento dell'*opinio iuris ac necessitatis* la citata sentenza afferma che la reiterata conclusione nel tempo, da parte delle banche e dei clienti, di contratti che prevedevano in modo costante la capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe il frutto della convinzione della legittimità di tale clausola, alla stregua di un uso reiterato nel tempo e consentito dalla legge.

\* \* \*

Si segnala infine un importante provvedimento emesso dal **Tribunale di Cuneo in data 12 ottobre 2001**, il quale condividendo l'impostazione offerta da questo Studio, ha **rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo** opposto affermando che:

*“1) non vi è alcun pericolo di un danno irreparabile derivante al debitore dal pagamento della somma richiesta dal creditore, stante la sicura garanzia (derivante dalla natura stessa del creditore: banca) della pronta restituzione di quanto eventualmente indebitamente versato dall'attuale opponente;  
2) le doglianze dell'opponente in relazione agli interessi, commissioni e spese applicate dal creditore non appaiono, allo stato, supportate da seri elementi probatori, benché agli atti del giudizio sia stata prodotta dal creditore opposta documentazione attestante la movimentazione dei conti in tale da rendere **ben possibile al debitore una verifica delle appostazioni**”.*

\* \* \*

Ad oggi quindi, per quanto ci risulta, i Tribunali che hanno riconosciuto la legittimità dell'anatocismo bancario sono:

- Tribunale di Roma (cfr. le sentenze n. 6761/99 del 14/5/1999 e n. 9542/99 del 26/5/1999 in *Iusletter n. 6*)
- Tribunale di Firenze (n. 49/2001 dell' 8/1/2001 – G.I. Dott. Zazzeri, nella causa Fioravanti c/ Cassa di Risparmio di Firenze) (in *Iusletter n. 7*)
- Tribunale di Monza del 2/10/2000 G.I. Dott.ssa Laub (in *Iusletter n. 6*)
- Tribunale di Vercelli del 9/2/2001 (Est. Vignera), nella causa Decaroli c/ I.B. S. Paolo (in *Iusletter n. 8*)
- Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Castellammare di Stabia n. 69 del 19 marzo 2001 ( in questo numero di *Iusletter*).
- Tribunale di Bari del 29/05/01 G.U.

Dott. Cirillo (in *Iusletter n. 7*)

- Tribunale di Roma del 9/5/2001 G.I. Dott. Lazzaro nella causa Berry c/ Banco di Roma (in *Iusletter n. 8*)
- Tribunale di Catanzaro del 12/07/2001 (in questo numero)

Si invitano comunque tutti i lettori a voler segnalare alla redazione di *Iusletter* tutte le sentenze inedite pronunziate in materia di anatocismo al fine di monitorare in tempo reale l'attuale panorama giurisprudenziale.

\* \* \*

Per quanto concerne il Tribunale di Milano i lettori di *Iusletter* ricorderanno come, nello scorso numero, si era data notizia del provvedimento con il quale la Sesta Sezione Civile aveva liquidato al CTU nominato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di 49.334.165, onorari per lire 50.000.000.

Tale provvedimento è stato impugnato e la liquidazione è stata ridotta a lire 25.000.000.

Anche tale importo, ancorché dimezzato, appare palesemente iniquo al punto che, anche al fine di evitare che si consolidino pericolosi precedenti, si valuterà l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione.

\* \* \*

In dottrina si segnala un interessante articolo apparso sulla rivista *Giurisprudenza Commerciale* (Gian Matteo Cantucci, *“Riflessioni sulla nuova derogabilità del divieto di anatocismo”*, *Giur. Comm.*, marzo – aprile 2001, II, 190 ss.) nel quale l'Autore, dopo aver esaminato l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha portato alla formulazione dell'art. 1283 c.c. nonché l'evoluzione successiva all'entrata in vigore del codice civile, ha affermato che le recenti pronunzie della Corte di Cassazione *“appaiono basarsi [...] su una inesatta ricostruzione storica frutto forse della rinuncia allo svolgimento di un'indagine autonoma ed approfondita sull'esistenza dell'uso dell'anatocismo”*.

Ciò in quanto dovrebbe considerarsi

assolutamente legittima l'esistenza in ambito bancario di usi normativi contrari al disposto dell'art. 1283 c.c. dimostrabile sulla scorta delle raccolte di usi che si sono formate prima della approvazione del Codice del 1942 e successivamente alla medesima.

La possibilità di ricondurre l'anatocismo bancario nell'ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 1831 c.c., 1823, II comma, c.c. e 1825 c.c. dettati in materia di conto corrente ordinario è invece negata dall'Autore stante le sostanziali differenze che sussisterebbero tra il conto corrente ordinario (caratterizzato dalla inesigibilità ed indisponibilità del saldo) ed il conto corrente bancario.

In senso contrario si segnala un articolo di G. La Rocca, apparso sul Foro Italiano n. 7-8/01, pag. 2361 ss..

## **USURA**

### **MUTUI USURARI E LEGGE 28 FEBBRAIO 2001 N. 24: LE ULTIME PRESE DI POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO**

In tema di mutui e interessi usurari, in assenza di nuovi provvedimenti di natura legislativa, ci limitiamo a segnalare ai nostri lettori alcune recenti prese di posizione delle corti di merito: due nuovi casi di proposizione della questione di illegittimità costituzionale del decreto 29 dicembre 2000 n. 394 e della relativa legge di conversione, nonché un particolare orientamento, espresso dal Tribunale di Roma con sentenza, inedita, del 1° febbraio 2001.

#### **Tribunale di Taranto, ordinanza del 27 giugno 2001.**

In occasione del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da un debitore che sosteneva l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in un contratto di mutuo ipotecario dalla Banca Nazionale del Lavoro, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, del decreto legge n. 394 del 29 dicembre 2000, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione. Le

motivazione sono quelle già viste in occasione delle note ordinanze del Tribunale di Benevento (Cfr. Iusletter nn. 6 e 7).

#### **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, ordinanza del 2 luglio 2001.**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in sede di appello, depositato in data 2 luglio 2001, avverso sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il locale Tribunale, che aveva disposto il non luogo a procedersi nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti del Banco di Sicilia, imputati del reato di usura aggravata, ha chiesto alla competente Corte di Appello di dichiarare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della Legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, recante interpretazione autentica della Legge 7 marzo 1996 n. 108. In questo caso l'art. 1 della citata legge, in forza delle ormai consuete ragioni, è stato ritenuto verosimilmente in contrasto con gli artt. 3 e 47 comma 2 della Costituzione.

#### **Tribunale di Roma, 1° febbraio 2001.**

Il cliente che si veda applicare dalla banca un tasso di mora sul mutuo contratto al di sopra della soglia usuraria potrà vedersi ridurre **d'ufficio** dal giudice l'interesse di mora applicato dall'istituto di credito ad una misura equa, parametrata sul tasso d'usura.

Questo l'orientamento espresso dal Tribunale di Roma, in occasione di un giudizio avente ad oggetto un contratto di mutuo che fissava il tasso degli interessi di mora nella misura del 20%.

Del tutto originali le motivazioni.

La Corte romana, contrastando le indicazioni rese dalla Cassazione con decisione n. 5286 del 22/4/2000 (ove si affermava che, ai fini della valutazione della usurarietà del mutuo occorre tener conto anche degli interessi moratori) ha invece seguito le istruzioni della Banca d'Italia (comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2001) che, al contrario, ha espressamente escluso gli interessi moratori dalla base di calcolo.

Ma, ritenuto che gli interessi di mora hanno natura di penale, e considerato che l'art. 1384 cod. civ. consente di ridurre la penale ad equità

ove essa sia manifestamente eccessiva, il Tribunale di Roma, adottando come parametro proprio il tasso soglia individuato dalla legge antiusura, è giunto a ridurre d'ufficio la misura degli interessi contestati al 15%.

• • •

## LO SAPEVATE CHE ...

- **La soglia dei tassi usurari in discesa a quota 9,42%.**

La **soglia dei tassi usurari scende** al 9,42% (con un -0,42% rispetto al precedente 9,84%). L'indicazione viene dalla Banca d'Italia, che il 26 settembre u.s. ha reso noti i tassi di interesse effettivi globali medi delle diverse operazioni, per il periodo di applicazione 1° ottobre3 – 31 dicembre 2001, così come dispone la legge sull'usura (108/96). Sulla base di questi valori va calcolata, appunto, la soglia usuraria. Questa soglia corrisponde al valore del tasso medio aumentato della metà (quello dei mutui, per esempio, è pari al 6,28%, per cui la soglia d'allarme è pari al 9,42%). Questi dati saranno riportati in un apposito **decreto ministeriale** in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

- **Call center e registro imprese.**

Il registro delle imprese della **Camera di commercio di Bologna** ha il proprio call center. Tutte le informazioni sull'attività del registro saranno disponibili telefonando al **numero 051-6093888**. Il servizio nasce per venire incontro alle esigenze degli operatori economici bolognesi che potranno così ottenere notizie su tutti i servizi di deposito atti, nonché su tutte le attività di pubblicità legale svolte dal registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna (rilascio di visure e certificati, copie di atti e bilanci, vidimazioni).

- **A Firenze uno sportello on-line per avvocati e magistrati.**

L'accesso alla **cancelleria telematica** della prima sezione della **Corte d'Appello di Firenze**

è già possibile, e per di più, con la massima sicurezza e tutela della privacy. L'accesso alle informazioni sarà garantito da una chiave elettronica sotto forma di cd-rom che avrà le dimensioni di una carta di credito e che ciascun avvocato potrà richiedere all'Ufficio relazioni con il pubblico della regione Toscana. Una volta entrato nel sistema il professionista potrà reperire il contenuto dei fascicoli dei processi in corso, le comunicazioni inviate dalla Corte d'Appello all'avvocato, i provvedimenti e gli allegati. Inoltre, chi è munito di posta elettronica già da oggi potrà ricevere nella propria casella e-mail un avviso che lo avverte della presenza di comunicazioni di cancelleria che lo riguardano.

- **La durata dei processi.**

La lunghezza dei processi italiani sta diminuendo: **sotto i quattro anni** è infatti la durata media dei procedimenti; ma si sale fino a nove anni e mezzo nel caso di procedimenti iscritti prima del 1994. Questi sono i dati che la rappresentanza italiana a Strasburgo ha presentato al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Nonostante i recenti risultati siano stati visti con favore, Strasburgo ha già annunciato che tornerà ad occuparsi della questione il prossimo febbraio anche perché continua a spaventare il numero complessivo dei processi pendenti, che supera i quattro milioni al 31 dicembre 2000..

• • •

## CONVEGNI – SEMINARI – CONFERENZE

- **L'APPLICABILITA' DELL'ART. 1526 C.C AL LEASING: EFFETTI E PROSPETTIVE** – Milano 20 settembre 2001 – Organizzato da Assilea - Partecipazione di Daniela Calvano

- **LA NUOVA LEGGE SUL DANNO BIOLOGICO** - Milano 25 settembre 2001 - Organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano – Partecipazione di Lucia Magni

• **LA VERIFICA DEI CREDITI E L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI** – Milano 10-11 ottobre 2001 – Organizzato da Paradigma - Partecipazione di Giuseppe La Scala [Relatore]  
Materiale già disponibile  
(g.lascala@lascalaw.com)

**LA VERIFICA DEI CREDITI E  
L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO  
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

*Milano, 10-11 ottobre 2001*

Giuseppe La Scala ha partecipato quale relatore al convegno, organizzato da Paradigma.

Al fianco della Dott.ssa Alida Paluchowski (giudice della Sezione Fallimentare presso il Tribunale di Monza) e del Dott. Salvatore D'Amora (commercialista, in "rappresentanza" dei curatori fallimentari) ha simulato – nella parte del legale delle banche creditrici – una udienza di verifica dei crediti, con una casistica, e ha partecipato alla discussione di gruppo.

Sono disponibili gli atti, con le relazioni di Bongiorno (gli aspetti processuali), Panzani (gli aspetti sostanziali, con particolare riferimento a procedibilità, consecuzione di procedure, compensazione ed interessi), Schiavon (le fidejussioni), Rozza (le ipoteche), Di Chio (il pegno), Zignani (i crediti speciali), Inzitari (leasing e factoring), Tarzia (i crediti bancari), Devescovi (cambiale e assegno), Censoni (privilegi), Caiafa (crediti di lavoro) e Scovazzo (interessi e danni).

**COSE NOSTRE**

**NUOVE DALLO STUDIO**

L'8 settembre scorso **Christian Faggella** si è sposato con Cristina Rocco.

**Cristina Faissola** (sede torinese) e **Federica Girardi** (sede milanese), dopo la loro maternità, sono tornate al lavoro dal mese di settembre.

Il 23 settembre è nato **Francesco**, il secondogenito della famiglia **Pesenti**.

\* \* \*

Da ottobre 2001, **Christian Faggella**, **Luciana Cipolla** e **Fabio Gianisi** affiancano **Marco Pesenti**, e collaborano anch'essi con il Professor Marco Lamandini, docente di Diritto Pubblico dell'Economia, nell'attività didattica presso l'Istituto Giuridico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie.

\* \* \*

Dal 12 settembre u.s. è entrato a far parte della sede vicentina al fianco di Paola Strada e Giacomo Rigoni, **Pier Luigi Ponso**. Pier Luigi è nato a Campo San Piero (Padova) il 17 giugno 1974 e si è laureato presso l'Università degli Studi di Parma il 4 luglio 2001 con una tesi in storia del diritto penale dal titolo "*Hamurabi: oggi*". La sua casella di posta elettronica è: [\*\*p.ponso@lascalaw.com\*\*](mailto:p.ponso@lascalaw.com)

Dallo scorso mese di giugno collaborano con la sede milanese dello Studio **Laura Terenzi** e **Massimo Lattuada**. Laura è nata a Milano il 7 ottobre 1974 e si è laureata presso l'Università degli Studi di Milano il 2 luglio 2001 con una tesi in istituzioni di diritto privato dal titolo "*La potestà dei genitori*".

Massimo è nato a Saronno il 12 marzo 1972 e si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano il 10 luglio 2001 con una tesi in diritto tributario dal titolo "*Le partecipazioni nella determinazione del reddito d'impresa*".

In Studio affiancano Laura Gotti occupandosi di assistenza a società di outsourcing del contenzioso. I loro indirizzi di posta elettronica sono:

[\*\*l.terenzi@lascalaw.com\*\*](mailto:l.terenzi@lascalaw.com)

[\*\*m.lattuada@lascalaw.com\*\*](mailto:m.lattuada@lascalaw.com)

Dal mese di ottobre collabora con la sede milanese dello Studio **Manila Rainò**. Manila è nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 10 marzo 1976 e si è laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10

luglio 2001 con una tesi in diritto processuale civile dal titolo "Il documento informatico". La sua casella di posta elettronica è:  
[m.raino@lascalaw.com](mailto:m.raino@lascalaw.com)

• • •

## BIBLIOTECA DI STUDIO

### NUOVI ACQUISTI

- ARIETA G. – MONTESANO L., *Trattato di diritto processuale civile*, Tomi I e II, Cedam 2001
- ABRIANI N. - COTTINO G. – RICOLFI M., *Trattato di diritto commerciale*, Volume secondo, Cedam 2001
- CARBONE V. – FRANGINI A. – SPIRITO A., *Le notificazioni*, Ipsa 2000
- CAPRIGLIONE F., *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Tomi I e II, Nuova edizione, Cedam 2001
- CIAN G. – TRABUCCHI A., *Commentario breve alle Leggi sul lavoro*, Cedam 2001
- FRASCA R., *Il procedimento per convalida di sfratto*, Utet 2001
- GALGANO F., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam 2001
- LO CASCIO G., *Il Fallimento, Rassegna di giurisprudenza*, Ipsa 2001
- PATELLI A., *Il litisconsorzio nel processo civile*, Utet 2001
- SORACE D., *Diritto delle amministrazioni*

*pubbliche*, Il Mulino 2001

- VACCARELLA R. – VERDE G., *Codice di procedura civile commentato*, Tomi I e II, Utet 2001
- *Società Commerciali 2001*, Ipsa – Francio Levebre 2001
- Codice di Internet e dell'informatica – I codici di Diritto e Pratica delle Società – Il sole 24 Ore 2001
- Codice della Strada, Ipsa 2001

### NUOVI ABBONAMENTI

- DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI, diretta da G.M. UBERTAZZI, Editoriale Scientifica - Trimestrale

**In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti entro il 30 settembre 2001:**

*Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 3/2001;  
*Banche e Banchieri*, n. 4/2001;  
*Contratto e Impresa*, n. 1/2001;  
*Contratto e Impresa/Europa*, n. 2/2000;  
*Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n. 1/01;  
*Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 2/2001;  
*Diritto e Pratica delle Società*, n. 16/2001;  
*Famiglia e Diritto*, n. 8/2001;  
*Giurisprudenza Commerciale*, n. 2/2001;  
*Giurisprudenza Milanese*, n. 8-9/2001;  
*Giustizia Civile*, n. 6/2001;  
*Giustizia a Milano*, n. 5/2001;  
*Guida al Diritto*, n. 35/2001;  
*I Contratti*, n. 7/2001;  
*Il Corriere Giuridico*, n. 8/2001;  
*Il Fallimento*, n. 8/2001;  
*Il Foro Italiano*, n. 7-8/2001;  
*Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2001;  
*Rivista delle Società*, n. 2-3/2001.

**I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal *Massimario del Foro Italiano*.**

**Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 8327 del 19 giugno 2001 (fasc. n. 11-12/2001).**

La consultazione di tutti i numeri di *Iusletter* dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000) è disponibile anche presso il sito

**[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)**

# IUSLETTER

**È una testata registrata presso il Tribunale di Milano al n° 525/01 del 24.9.2001 di proprietà dell'Associazione Professionale**

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI  
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**

**MILANO** 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - [milano@lascalaw.com](mailto:milano@lascalaw.com)

**TORINO** 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371068 - [torino@lascalaw.com](mailto:torino@lascalaw.com)

**VICENZA** 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - [vicenza@lascalaw.com](mailto:vicenza@lascalaw.com)

**PADOVA** 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX. 049/655813 - [padova@lascalaw.com](mailto:padova@lascalaw.com)

**VERONA** 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 045/8008182 - FAX. 045/8008484 - [verona@lascalaw.com](mailto:verona@lascalaw.com)

Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello studio. E' curata e redatta da Luciana Cipolla ([l.cipolla@lascalaw.com](mailto:l.cipolla@lascalaw.com)) e Monica Buttignol ([m.buttignol@lascalaw.com](mailto:m.buttignol@lascalaw.com)) alle quali ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento.

Questo numero è stato chiuso il giorno 15 ottobre 2001.